

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL CNIT E LE IMPRESE *SPIN-OFF*

(approvato in CD 25.11.05)

Art.1 – Ambito di applicazione

1. Il Consorzio Nazionale per le Telecomunicazioni (di seguito definito per brevità “CNIT”), in conformità ai principi contenuti nel proprio Statuto, può favorire la costituzione di società per azioni o società a responsabilità limitata aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e dello sviluppo di nuovi prodotti e servizi, con ciò intendendosi applicabili ai Consorzi fra Università le rilevanti disposizioni previste dal d.lg.n.297 del 1999.
2. Le società per azioni o a responsabilità limitata, aventi lo scopo di cui al primo comma, nelle quali il CNIT partecipa in qualità di Socio, sono definite *Spin-off* del CNIT.

Art.2 – Soci proponenti e altri partecipanti

1. Possono proporre uno *Spin-off* esclusivamente ricercatori o tecnici, dipendenti del Consorzio, nonché i docenti universitari a tal fine autorizzati che abbiano collaborato ad attività di ricerca i cui risultati di proprietà o comunque nella piena disponibilità del CNIT o dei proponenti siano traducibili nel medio periodo in prodotti e tecnologie sfruttabili sotto il profilo industriale e commerciale.
2. I diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi ai prodotti e alle attività di ricerca, di cui al comma precedente, sono messi a disposizione dello *Spin-off* o a titolo di conferimento, in proprietà o in godimento, o ad altro titolo.
3. I proponenti devono proporre irrevocabilmente di assumere la qualità di socio e di apportare al progetto proprio impegno di lavoro, individuale o in concorso con altri ricercatori.
4. Possono partecipare allo *Spin-off* del CNIT anche i titolari di borse di studio e i collaboratori del CNIT con contratti di durata quanto meno annuale, nonché i dipendenti universitari a tal fine autorizzati,

- sempreché ciascuno di essi apporti al progetto il proprio impegno di lavoro ai sensi del comma precedente, assumendo la qualità di socio.
5. Il conferimento in denaro o in beni diversi dai diritti, di cui al precedente comma 2, non deve essere manifestamente sproporzionato rispetto alla messa a disposizione dei diritti di proprietà industriale o intellettuale o all'impegno di lavoro, di cui ai precedenti commi 3 e 4.
 6. Può essere ammesso a partecipare al capitale sociale degli *Spin-off* ogni altra persona fisica o giuridica, società o ente, italiano o straniero, pubblico o privato, che possa dimostrare il possesso di competenze funzionali rispetto agli obiettivi dello *Spin-off*, nell'osservanza dei principi sulla trasparenza e concorrenza previsti dalla disciplina italiana ed europea sulla scelta pubblica del socio.

Art.3 – Partecipazione del CNIT

1. La percentuale di partecipazione del CNIT nello *Spin-off*, che potrà derivare anche da conferimento di beni in natura e/o di diritti, non può essere inferiore al 5% né superiore al 49% del capitale sociale e comunque con conferimento non superiore a Euro 100.000, salvo che, ricorrendo particolari motivi di convenienza e opportunità, il Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta, deliberi di incrementare l'entità della partecipazione o il valore del conferimento.
2. Tale partecipazione non potrà essere ridotta se non per volontà del CNIT e dovrà assicurare allo stesso adeguate garanzie in caso di trasferimento delle azioni o quote, nonché la presenza di propri delegati negli organi dello *Spin-off*. A tal fine lo statuto dello *Spin-off* dovrà prevedere, tra l'altro, che:

In caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote, spetti ai soci dello *Spin-off*, tra cui il CNIT, un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta e che, ove la prelazione non venga esercitata, il trasferimento sia subordinato al gradimento motivato del CNIT;

- a) vi sia un consiglio di amministrazione e non un amministratore unico;

- b) la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, ove previsto, avvenga in modo tale che almeno un componente dell'organo amministrativo e di quello di controllo sia nominato dal CNIT;
3. I soci dello *Spin-off* dovranno inoltre sottoscrivere con il CNIT adeguati patti parasociali, della durata massima consentita dalla legge, con i quali si preveda che:
- a) allo scadere dei patti parasociali o in ipotesi di mutamento della compagine sociale, ovvero in ipotesi di cambiamenti significativi dell' oggetto sociale o delle condizioni statutarie previste, venga riconosciuta al CNIT, a sua scelta, oltre che il diritto di recesso, un'opzione di vendita nei confronti degli altri soci ad un prezzo oggetto di trattativa fra le parti o, in caso di disaccordo, determinato da un esperto indipendente tenendo conto del valore di mercato dello *Spin-off*. Tale prezzo comunque non potrà essere inferiore al valore nominale della partecipazione;
 - b) la remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dai soci a favore dello *Spin-off* non possa eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né possa costituire strumento per l'attribuzione ai soci di vantaggi diretti o indiretti derivanti dal controllo dello *Spin-off* o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio;
 - c) i soci non possano deliberare aumenti di capitale, compresi quelli che si rendessero necessari in seguito alla riduzione per perdite, qualora l'aumento superi il valore del capitale originario, senza il preventivo consenso del CNIT.

Art. 4 - Partecipazione del personale del CNIT

1. La qualità di socio e l'obbligazione avente ad oggetto l'impegno dei proponenti di cui al precedente art. 2, comma 3, devono avere una durata minima di almeno tre anni.
2. Con l'approvazione del progetto di *Spin-off* è rilasciata l'autorizzazione ai proponenti e agli altri dipendenti collaboratori o borsisti del CNIT, il quale, indica, per ciascuno ed in coerenza con la proposta e gli impegni assunti, le condizioni del permanere dell'impegno a tempo pieno, o la necessità dell'opzione per il tempo

- definito, ovvero il collocamento in aspettativa senza assegni ai sensi del presente Regolamento e del Regolamento del Personale
3. Il dipendente a tempo pieno del CNIT, sino a quando perdura tale qualità, non può instaurare rapporti di lavoro subordinato con lo *Spin-off* ed è impegnato ad optare per il tempo definito ovvero collocato d'ufficio in aspettativa senza assegni ove nello *Spin-off* del CNIT assuma la carica di amministratore delegato o di presidente con deleghe d'amministrazione ovvero sia titolare di un contratto a progetto e percepisca in tali qualità compensi annui superiori al 20% dei compensi corrisposti dal CNIT come dipendente, come borsista o come collaboratore, ovvero impegni il proprio tempo lavorativo a favore dello *Spin-off* per una quota parimenti superiore al 20% del montante annuo contrattualmente stabilito .
 4. Lo *Spin-off* è tenuto a comunicare al CNIT i compensi a qualsiasi titolo corrisposti ai dipendenti del CNIT, indicandone il titolo.
 5. I borsisti post laurea e post dottorato, possono svolgere per lo *Spin-off* attività anche retribuita, purché compatibile con i propri obblighi e previa autorizzazione rilasciata del CNIT, dopo aver sentito il tutor.

Art. 5 - Conflitto d'interessi

1. I proponenti e partecipanti allo *Spin-off* non possono svolgere, anche indirettamente o a titolo occasionale o per interposta persona, attività per imprese o enti in concorrenza con le iniziative dello *Spin-off* o comunque porre in essere attività o atti in conflitto con l'interesse del CNIT.
2. Qualora possano insorgere conflitti di interesse fra lo *Spin-off* o i soggetti di cui al comma 1 e il CNIT, lo *Spin-off* o i soggetti di cui al comma 1 devono comunicare natura, termini e portata del conflitto alla Commissione *Spin-off* di cui al successivo articolo, la quale, sentiti gli interessati, definisce la soluzione del conflitto stesso, cui devono uniformarsi lo *Spin-off* e i soggetti di cui al comma 1, pena la decadenza dei benefici previsti dal presente regolamento.
3. Agli amministratori dello *Spin-off* è fatto divieto di utilizzare, a vantaggio proprio o di terzi, dati, notizie o opportunità di affari appresi in occasione dell'incarico.

Art. 6 - Commissione *Spin-off*

1. E' istituita una Commissione *Spin-off*, presieduta dal Direttore del Consorzio o suo delegato, e nominata dalla Giunta; essa è composta di altri due membri di comprovata qualificazione e esperienza, anche esterni al CNIT.
2. Per un approfondito esame delle specifiche domande di costituzione di *Spin-off* e in qualunque altra occasione lo ritenga opportuno, la Commissione può invitare ai suoi lavori, per consulenza, esperti in settori specifici, anche esterni al CNIT.
3. La Commissione, al fine di emanare il proprio parere, ha, in particolare, il compito di:
 - a) istruire e valutare le domande per la costituzione di *Spin-off* con particolare riferimento: alla qualità scientifica del progetto e alla sua fattibilità; alla composizione del capitale sociale, ivi compresa la valutazione di quanto previsto all'art. 2, comma 5; all'impegno dei proponenti e dei partecipanti; all'impegno e all'opportunità di estendere ad altri la partecipazione sociale o l'impegno di lavoro; agli elementi forniti dal business plan; agli altri profili di rilievo ed alla coerenza complessiva della domanda;
 - b) valutare l'opportunità della partecipazione del CNIT nello *Spin-off* e, in caso positivo, la quota di partecipazione del Consorzio, secondo quanto previsto dal presente Regolamento;
 - c) valutare i possibili conflitti di interesse tra i soggetti di cui al precedente art. 5, comma 2, invitando i proponenti ad individuare le limitazioni o gli accorgimenti idonei a prevenirli e a risolverli prontamente;
 - d) valutare le proposte di convenzione per l'utilizzazione delle strutture e del personale del CNIT nonché, dell'eventuale contratto di licenza per l'uso dei diritti di proprietà e del logo, di cui prescrive le cautele, le condizioni e gli eventuali i limiti;

Art. 7 - Procedimento di approvazione degli *Spin-off*

1. Il progetto di costituzione di *Spin-off*, con tutti i relativi allegati formati, dallo Statuto proposto, dalle informazioni utili alla redazione del piano d'impresa, dai criteri di redazione dei patti parasociali,

deve essere esaminato e approvato dal Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta e su parere conforme della Commissione *Spin-off*, dopo che quest'ultima ha istruito la pratica ai sensi del presente regolamento.

2. Il Consiglio Direttivo può delegare alla Giunta ogni potere per deliberare la partecipazione negli *Spin-off* del CNIT, per designare i rappresentanti del CNIT nel Consiglio di amministrazione dello *Spin-off* e, laddove costituito, nel Collegio sindacale, per stipulare i patti parasociali, per definire il piano di impresa, e porre in essere ogni atto o negozio volto a garantire la partecipazione del CNIT allo *Spin-off*, definendo per tutto ciò limiti e criteri cui la Giunta debba uniformarsi.

Art. 8 – Diritti di proprietà intellettuali del CNIT

1. L'uso dei diritti di proprietà intellettuale e del logo del CNIT è concesso ai soli *Spin-off* del CNIT e cessa con il venire meno, per qualsiasi causa, della partecipazione di questo allo *Spin-off*.
2. L'utilizzazione dei diritti di proprietà e del logo è disciplinata dal contratto di licenza che ne indica le condizioni, le cautele e gli eventuali limiti, con obbligo di manleva che tenga indenne il CNIT da ogni responsabilità.
3. L'utilizzazione di strutture e di personale del CNIT è regolata dalla convenzione allegata al progetto di *Spin-off*.
4. La convenzione ha termine di efficacia al massimo di tre anni.

Art. 9 – Diritti di proprietà intellettuale degli *Spin-off*

1. La proprietà intellettuale dei risultati dell'attività svolta dallo *Spin-off*, conseguiti in data successiva alla costituzione di quest'ultimo, è dello *Spin-off* stesso. Il CNIT potrà tuttavia richiedere, al solo fine del perseguimento dei soli scopi istituzionali di ricerca, licenza d'uso gratuita, senza diritto di sublicenza, allo *Spin-off*, che sarà tenuto a concederla se non ricorrano gravi motivi ostativi, sulla quale dovrà pronunciarsi, quale arbitro inappellabile, la Commissione *Spin-off*, in contraddittorio fra le parti.

Art. 10 – Vigilanza ed obblighi d'informazione

1. La Commissione Spin-off procede annualmente alla verifica dell'attuazione dei progetti di *Spin-off*, riferendo le proprie valutazioni alla Giunta e al Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno; in relazione agli esiti del controllo, la Commissione valuta inoltre l'opportunità della permanenza del CNIT negli *Spin-off*, o della revoca dell'approvazione o la revoca delle autorizzazioni.
2. I proponenti e i componenti gli organi dello *Spin-off* nominati del CNIT debbono presentare annualmente alla Commissione Spin-off una relazione sull'attuazione del progetto di *Spin-off*; debbono inoltre fornire le informazioni relative allo Spin off entro 30 giorni dalla richiesta.
3. Lo *Spin-off*, invia annualmente alla Commissione *Spin-off* e alla Giunta il bilancio e i relativi allegati, unitamente ad una relazione sull'attuazione quantitativa e qualitativa del progetto di *Spin-off*.